

BGE 76 I 385

Bundesgericht (BGE), 1950-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_76_I_385

FR: ATF 76 I 385

IT: DTF 76 I 385

Volltext

384 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. HO, Abs. 1, lit. b OG und Art. 239 VR). Das ganze Verfahren liegt somit in den Händen eidgenössischer Behörden. Eine Zuständigkeit kantonaler Behörden ist damit unvereinbar. Zudem kennt das Bundesprozessrecht ein der Einreichung einer Klage vorausgehendes Verfahren vor einer richterlichen Behörde zum Versuche einer Aussöhnung, wie es in einzelnen kantonalen Zivilprozessordnungen vorgesehen ist, nicht. Die Vorladung zum Aussöhnungsversuch vor ein kantonales Gerichtsorgan war eine mit der massgebenden Verfahrensordnung unvereinbare Vorkehr. Mit ihr konnte der Anspruch, der erhoben werden sollte, schlechterdings nicht geltend gemacht werden. Die Vorkehr war rechtlich unerheblich. Sie ist es auch im Hinblick auf die Verjährung. übrighens hatte die Direktion der Militärverwaltung dem Kläger am 6. Juni 1949 bestimmt erklärt, dass sie jede Haftung aus dem Unfall ablehne, und ihren Standpunkt kurz begründet. Damit war dem Kläger der direkte Weg an das Bundesgericht geöffnet (Art. 239 VR; vgl. auch Art. H4 OG). Eines Zwischenverfahrens vor kantonalen Behörden bedurfte es nicht. IJIIPRIMERIES REUNms s. A., LAUSANNE i I ~ 385 A. STAATSRECHT - DROIT PUBLIC I. HANDELS- UND GEWERBEFREHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 62. Sentenza 15 novembre 1950 neUa causa Societi't riunite dell'aeqna potabile di Minusio e di Brione s. }linusio S. A. contro il Comune di Minusio. 1. L'irricevibilita deI ricorso di diritto pubblioo eontro le sentenze interlocutorie prevista dall'art. 87 OG e limitata ai rieorsi per violazione dell'art. 4 CF. 2. TI Comune ehe permette ad un terzo di oocupare il suolo eomu- nale mediante una rete di tubazioni d'acqua potabile ehe si estendono per ehilometri ha il diritto di esigere un'adeguata indennitA ; non puo peru chiedere una tassa per la distribuzione deIl'acqua potabile, ostandovi l'art. 31 OF. Una siffatta tassa presuppone che il terzo sia al beneficio d'una concessione, ossia abbia il diritto esclusivo della fornitura deIl'acqua. 1. Die Vorschrift, wonach die staatsrechtliche Beschwerde gegen Zwischenentscheide grundsätzlich unzulässig ist (Art. 87 OG), gilt nur für Beschwerden wegen Verletzung von Art. 4 BV. 2. Eine Gemeinde, die einem Dritten die Benützung ihres Grundeigentums zur Anlage eines sich über Kilometer erstreckenden Röhrennetzes für die Trinkwasserversorgung gestattet, ist befugt, dafür eine angemessene Entschädigung zu verlangen. Dagegen hält die Erhebung einer Gebühr für die Trinkwasser- verteilung nur dann vor Art. 31 BV stand, wenn der Dritte eine Konzession, d. h. das ausschliessliche Recht zur Lieferung von Trinkwasser besitzt. 1. L'irrecevabiliM du recours de droit public contre les dooisions incidentes statuee par l'art. 87 OJ ne concerne que le recours pour violation de l'art. 4 Ost. 2. La commune qui permet a, un tiers d'occuper le sol communal pour y installer un reseau de distribution d'eau potable s'eten- dant sur des kilometres a le droit d'exiger une indemnitiM ade- quate; l'art. 31 Ost s'oppose toutefois a, ce qu'elle reclame une taxe pour la distribution de l'eau. La perception d'une telle taxe suppose que le tiers est a.u benefice d'une ooncession, c'est-a,-dire a. le droit exclusif de fournir l'eau. 25 AS 76 I -

1950 386 Staatsrecht. A. - Dal 1902 innanzi il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel Comune di Minusio fu assunto dalla S.A. Aequa potabile di Minusio e dalla S.A. Aequa potabile di Brione s. Minusio. Il Comune di Minusio coneluse con ambedue le suddette soeietà. ontratti ehe onferirono loro, tra l'altro, il diritto di utilizzare il suolo pubblico per la posa di tubazioni. I primi ontratti vennero a seadenza il 31 dieembre. 1925. In data 10 e 11 aprile 1929 le parti stipularono nuovi ontratti con effetto retroattivo al 1 gennaio 1926. Il ontratto coneluso il 10 aprile 1929 con la S.A. Aequa potabile di Minusio contiene, tra l'altro, le seguenti dispo- sizioni: « 1. TI Comune di Minusio ... dichiara di accordare, come accorda, alla Societa anonima acqua potabile di Minusio, la facolta di introdurre e distribuire l'acqua potabile nel territorio comunale di Minusio alle seguenti condizioni : 2. La concessione ha la durata di dieci anni a far tempo da! 1 gennaio 1926 ed e accordata gratuitamente ed incondizionata- mente, salvo le clausole qui appresso menzionate. 3. La concessione da la facolta alla Societa concessionaria di posare sul pubblico suolo ... le occorrenti onduttore, e di installare in genere gli impianti necessari per la distribuzione dell'acqua potabile ... 4. La Societa concessionaria ha l'obbligo, per la durata della concessione e nei limiti deI possibile, di soddisfare alle domande di abbonamento per il servizio pubblico e privato •• 5 12. Alla scadenza deI decennio Ja concessione decade, senza obbligo di disdetta da parte deI Oomune di Minusio. 13. Al titolo di compensazione, la Societa concessionaria si obbliga di fornire gratuitamente al Oomune di Minusio l'acqua potabile: a) al Palazzo comunale, b) alla Scuola di Mappo, c) al Oimitero, d) alla Oasa e Ohiesa Parrocehiale, e) alla Oasa dei poveri.» Con la S.A. Aequa potabile di Brione s. Minusio fu sti- pulato l'undiei aprile 1929 un analoga ontratto, il eui art. 13 era pero deI seguente tenore : « A titolo di compensazione Ja societa concessionaria si obbliga di fornire gratuitamente al Oomune di Minusio l'acqua potabile : a) per l'alimentazione di Nro un idrante da installarsi a riehiesta deI Munieipio ed aspeze deI Comune di Minusio ... II Handels. IliId Gewerbefreiheit. N0 62. 387 Dopo la conelusione di questi ontratti le due soeietà. anonime si fusero in una sola denominata « Soeietà. riunite dell'acqua potabile di Minusio e Brione s. Minusio S.A., Minusio (in appresso: S.A. Aequa potabile). Per l'acqua in piu deI quantitativo ontrattuale gratuito, speeial- mente per l'acqua delle fontane pubbliche, il Comune di Minusio stipulo ontratti di abbonamento. B. - In data 31 dieembre 1935 i ontratti 10 e 11 aprile 1929 vennero aseadere. Il 10 febbraio 1942, il Comune di Minusio invio alla S.A. Aequa potabile una lettera deI seguente tenore: «Dato ehe non e stato aneora possibile arrivare al riscatto e nemmeno alla stipulazione della nuova convenzione, vi comuru- ehiamo ehe con nostra ris. nr. 66 della seduta deI 5 eorr. abbiamo fissato in 2500 fr. la tassa per il corrente anno per l'occupazione del suo~ e .distribuzione acqua nel 'fl:Ostro Oomune. Se questa nostra comurucaziOne non sara tempestlvamente impugnata nelle vie amministrative, la riterremo accettata. » La S.A. Acqua potabile interpose un riorso al Consiglio di Stato ehe, il 12 febbraio 1943, deeise come segue : «a) TI riorso e respinto per quanto riguarda la tassa di oeeu- pazione dell'area pubblica, esigibile nell'importo ehe sari!. fissato dal giudice. b) TI riorso e ammesso per quanto riguarda il canone annuo per la distribuzione dell'acqua. » Asostegno di questa deeisione il Consiglio di Stato osserva; a) L'art. 5 della legge 12 maggio 1877 sulcontenzioso amministrativo stabilisee ehe le questioni di competenza sono decise dall'autorità giudiziaria. In conereto l'autorità giudiziaria non e stata adita, ma oeeorre subito rilevare ehe la causa promossa davanti alla Pretura di Loearno con petizione- 16 giugno 1939 per ottenere il diseonosei- mento deI debito deI Comune verso l'attuale attrice si fondava su una fattispeeie analoga a quella ehe ne oeeupa edera volta a stabilire se il Comune di Minusio

potesse pretendere un'indennità dalla S.A. Acqua potabile per l'occupazione del suolo comunale e per la distribuzione dell'acqua potabile durante gli anni in cui i rapporti tra 388 Staatsrecht. Le parti non sono stati regolati da una convenzione. Poiché in quella causa il Pretore di Locarno ed il Tribunale d'appello hanno ritenuto la competenza dell'autorità amministrativa, non vi è dubbio che siffatta competenza deve considerarsi acquisita anche nella presente lite. b) Il Comune di Minusio non ha assunto l'esercizio diretto, con o senza diritto di privativa, del servizio pubblico, come l'art. 1 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici glielo avrebbe consentito, e, dopo la scadenza dei contratti, non ha fatto uso della facoltà accordatagli dall'art. 35 della stessa legge, ossia non ha assoggettato a concessione l'attività della S.A. Acqua potabile. Ciò nonostante, la S.A. Acqua potabile provvede, utilizzando il suolo comunale, alla distribuzione dell'acqua potabile in territorio di Minusio. Il Consiglio di Stato è chiamato quindi a giudicare unicamente se il Comune di Minusio possa imporre alla S.A. Acqua potabile una tassa. Nel decidere siffatta questione si debbono tenere disparte la pretesa del Comune al pagamento di un indennizzo per l'occupazione del suolo comunale e la pretesa al versamento di un indennizzo per la concessione del servizio pubblico. c) Con il Comune convenuto deve anzitutto ammettersi che in concreto l'art. 691 CC non può trovare applicazione in quanto che esso disciplina rapporti di vicinato, di stretta pertinenza del giudice civile, mentre l'occupazione del suolo comunale fa nascere un rapporto di diritto pubblico, come si evince dagli artt. 99 e 100 della legge ticinese di applicazione del CC, rapporto che, per quanto riguarda le strade comunali, è disciplinato dalla legge organica comunale e dai regolamenti comunali. Ora l'art. 86 del RCM dispone: « Per eventuali concessioni non previste dalla tariffa comunale, la tassa sarà determinata dalla Municipalità ». È ovvio che un'occupazione così rilevante del suolo comunale come quella in concreto può operarsi gratuitamente solo per consenso delle parti. Al Comune di Minusio deve quindi riconoscersi il diritto... I I Handels- und Gewerbefreiheit. No 62. 389 d'imporre alla S.A. Acqua potabile una tassa a titolo di preario per l'occupazione del suolo comunale. L'ammonizione di questa tassa trova i suoi limiti nella valutazione dei danni e degli inconvenienti derivanti al Comune di Minusio per il fatto della presenza delle condutture nel sottosuolo. Una tassa di occupazione di 2500 fr. annui appare arbitraria, specialmente quando, come nel caso attuale, le tubazioni sono state posate parecchi anni or sono senza la richiesta d'un corrispettivo per questo titolo. Esigere in queste condizioni una somma rilevante costituirebbe un abuso di diritto, dato che le tubazioni immesse non possono venire asportate o trasferite, e l'attrice dovrebbe assoggettarvisi. La determinazione dell'ammonizione della tassa e di competenza del giudice civile, come risulta dal chiaro disposto dell'art. 2 della legge sul contenzioso amministrativo che devolve al foro giudiziario la determinazione di qualunque tassa, escluse per quelle cantonali. d) Secondo le allegazioni del Comune di Minusio, la « tassa » di 2500 fr. comprende anche l'indennità dovuta per la concessione del servizio pubblico, le cui condizioni sono fissate « jure imperii ». È innegabile che la concessione d'un pubblico servizio trae seco una controprestazione da parte del concessionario, come pure è evidente che la parte concedente è sovrana nel fissare le condizioni della concessione, le quali possono essere accettate o no dalla controparte. Una concessione, anche se disciplinata dal diritto pubblico, ha carattere contrattuale. Dopo il 31 dicembre 1935, il Comune di Minusio non si è trovato nella condizione di concedente nei confronti della S.A. Acqua potabile. Fino a tanto che un comune non assume la gestione diretta del servizio o non accorda la concessione a un'azienda privata, la distribuzione dell'acqua nel territorio comunale è fatta in regime di

libera concorrenza. In questo caso le autorità amministrative possono intervenire soltanto per ragioni di polizia sanitaria o di polizia stradale, ma non possono imporre, oltre un com-390 Staatsrecht. penso per l'occupazione del suolo comunale, un canone annuo per la distribuzione dell'acqua. Un siffatto canone presupporrebbe che il comune avesse accordato l'esercizio di un servizio che a lui spetta in forza della municipalizzazione e che gli garantisce la privativa della distribuzione dell'acqua, privativa che è l'elemento essenziale delle concessioni. Se un comune chiede ad un'azienda privata, senza averle accordato una privativa della distribuzione dell'acqua potabile, un canone annuo per questa distribuzione, chiede un compenso per un diritto che non gli spetta, poiché, fino a tanto che il servizio dell'acqua potabile non è stato municipalizzato, la distribuzione dell'acqua potabile può essere esercitata da ognuno in virtù della libertà di commercio e d'industria. 0; - In data 8 marzo 1943 il Comune di Minusio deferì questa risoluzione alla Commissione dell'Amministrazione, la quale, nonostante le sollecitazioni della controparte che ricorse anche al Tribunale federale per ritardata giustizia, pronunciò solo in data 19 maggio 1949 il seguente giudizio : «1. La decisione del Consiglio di Stato del 12 febbraio 1943 è annullata. 2. È riconosciuto il diritto al Municipio di Minusio di applicare una tassa annua alle Società riunite dell'Acqua potabile di Minusio e di Brione s. Minusio. 3. Il Consiglio di Stato con nuova risoluzione appellabile alla Commissione dell'Amministrazione deciderà se ammette come giustificata la tassa applicata nell'importo di 2500 fr. dal Municipio di Minusio con la querelata decisione del 5 febbraio 1942. In caso contrario fisserà l'importo della tassa stessa sempre con risoluzione appellabile alla Commissione dell'Amministrazione. » La Commissione dell'Amministrazione osserva sostanzialmente quanto segue : a) Contrariamente a quanto asseriva il Consiglio di Stato, la presente contestazione entra nell'esclusiva competenza dell'autorità amministrativa. Infatti la tassa di 2500 fr. imposta dal Comune di Minusio mediante risoluzione 5 febbraio 1942 e di natura prettamente amministrativa, come ha del resto dichiarato la sentenza 27 maggio 1941 del Tribunale d'appello. Costituisce quindi un contro-Handels- und Gewerbefreiheit. NO 62. 391 senso la decisione del Consiglio di Stato che vorrebbe risolvere la questione in due, riconoscendo da una parte al Comune di Minusio il diritto di domandare una tassa per l'occupazione dell'area pubblica da fissare però dal giudice, ma contestando dall'altra parte il diritto di pretendere un canone annuo per la distribuzione dell'acqua. Se il giudice ordinario non ha più nulla da dire in merito alla risoluzione 5 febbraio 1942 della Municipalità di Minusio, questa è autorizzata a prelevare la tassa di concessione tanto per l'uno quanto per l'altro dei diritti che la società esercita nel territorio comunale. b) In virtù degli art. 83 e 86 RCM, il Municipio di Minusio ha la facoltà di pretendere dalla S.A. Acqua potabile una tassa per la concessione del servizio di distribuzione e può determinarne anche l'ammontare. Contro questa determinazione è dato, e per legge e per la costante giurisprudenza dell'autorità amministrativa, il diritto di ricorso al Consiglio di Stato. E infatti la S.A. Acqua potabile è sorta davanti al Consiglio di Stato; il quale avrebbe dovuto decidere se la tassa è adeguata alla situazione di fatto e non costituisce un eventuale abuso di diritto del Municipio di Minusio in base agli art. 83/86 RCM. La causa deve quindi essere rimandata al Consiglio di Stato affinché si pronunci su questo punto. D. - La S.A. Acqua potabile ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che la decisione 19 maggio 1949/13 aprile 1950 della Commissione dell'Amministrazione sia annullata, come pure sia annullata la decisione 5 febbraio 1942 del Municipio di Minusio che è priva di base legale. In linea subordinata si chiede il rinvio degli atti alla Commissione dell'Amministrazione per nuovo giudizio che tenga conto dei considerandi. La ricorrente (dopo aver

dichiarato che la risposta al ricorso da essa inoltrata il 31 maggio 1943 alla Commissione dell'Amministrativo dev'essere considerata come parte integrante del presente gravame) allega quanta segue: 392 Staatsrecht. a) L'art. 31 CF garantisce la libertà d'industria e di commercio, salve le restrizioni legali. A proposito della vendita dell'acqua potabile esiste una legge del 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la quale conferisce ampie e varie facoltà ai Comuni per assumere direttamente o per concedere a terzi, con diritto di esclusiva, la vendita dell'acqua potabile nel territorio comunale. Esistono anche delle disposizioni di carattere igienico che non toccano però la questione qui dibattuta. In concreto il Comune di Minusio aveva accordato alla ricorrente, in virtù dell'art. 35 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, una regolare concessione per vendere acqua potabile nel Comune di Minusio sino al 31 dicembre 1935. Dal 1936 innanzi la ricorrente ha venduto acqua potabile in regime di libertà d'industria e di commercio, senza diritto di esclusiva, né garanzia di durata, ma anche senz'obbligo di corrispondere le controprestazioni che si usano pattuire in compenso di tali vantaggi. La tassa che il Comune di Minusio pretende dalla società a dipendenza della distribuzione dell'acqua potabile in realtà una tassa di concessione che il Comune pretende senza dare il corrispettivo, ossia la concessione con le sue caratteristiche essenziali di privativa, di durata e di forma. b) Una tassa per occupazione del suolo a dipendenza della posa di condutture (art. 691 CC) non dev'essere pagata regolarmente ogni anno, ma una volta tanto, e precisamente al momento in cui si scavano le fosse per la posa delle tubazioni. Dato che a suo tempo il Comune di Minusio ha accordato, in forza dei contratti di concessione, il diritto di posare gratuitamente le tubazioni, dev'essere ritenere che esso ha rinunciato a quell'indennizzo. Solo per gli usi che la società potesse fare nel territorio comunale dopo scaduta la concessione, il Comune avrebbe diritto di esigere la rifusione del danno in conformità dell'art. 691 CC della legge di espropriazione. Del resto, la Commissione dell' Amministrativo ha ommesso di trattare questo secondo titolo (occupazione del suolo pubblico) e Handels- und Gewerbefreiheit. N. 62. 393 ha ritenuto fondata la pretesa del Comune di Minusio quale tassa per la distribuzione dell'acqua potabile. c) La motivazione del giudizio impugnato è deficiente. Manca un riassunto dei fatti e non sono esposti né il punto di questione né le domande delle parti. Dall'art. 86 RCM non si può certo dedurre, come fa la Commissione dell' Amministrativo, la facoltà per il Comune di Minusio di « pretendere una tassa per la concessione del servizio di distribuzione dell'acqua potabile ». Gli art. 83 e 86 RCM trattano soltanto dei piccoli casi di occupazione del suolo comunale. Ma per un caso importante come quello concreto il legislatore ha creato una legge speciale : la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Il Comune di Minusio può pretendere questa tassa soltanto se sono ossequiati i disposti della legge. L'impugnata decisione non poggia su alcuna base legale e viola quindi tanto l'art. 31 quanto l'art. 4 CF. E. - La Commissione dell'Amministrativo e il Comune di Minusio hanno concesso il rigetto del ricorso di diritto pubblico. Considerando in diritto : 1./2. - 3. - L'impugnata decisione della Commissione dell' Amministrativo ha carattere interlocutorio, poiché non termina la procedura. In linea di massima essa accorda bensì al Comune di Minusio il diritto di imporre alla ricorrente una tassa, ma rinvia gli atti al Consiglio di Stato affinché la fissi. Tuttavia l'art. 87 OG, che limita l'ammissibilità di ricorsi di diritto pubblico contro sentenze interlocutorie, non trova applicazione nel caso concreto. L'art. 87 OG si riferisce soltanto ai ricorsi per violazione dell'art. 4 CF. Anteriormente all'ultima revisione dell'OG (nel 1943), la giurisprudenza ha applicato il principio ora sancito dall'art. 87 OG anche ad altri ricorsi di diritto pubblico (GUCOMETTI, Verfassungsgerichtsbarkeit, pag. 103). Tuttavia, siccome il principio 394

Staatsrecht. introdotto dalla giurisprudenza e stato accolto nella nuova OG soltanto per eie, ehe concerne l'art. 4 CF, la sua appli- cazione in altrj casi e eselusa (sentenze inedite pronunciate dal Tribunale federale il 19 maggio 1949 su ricorso Conser- venfabrik Rorschach, il 2 novembre 1949 su riorso Bürger- gemeinde Kerns). La ricorrente non si Iagna pere, soltanto della violazione dell'art. 4 CF, ma anche dell'art. 31 CF e del prineipio della forza derogante del diritto federale. Le due ultime censure sono quindi ricevibili gia in relazione eon la sentenza 19 maggio 1949/13 maggio 1950. Ma simul- taneamente debbono essere deeise anche le censure fon- date sull'art. 4 CF. 4./6. - 7. - Mediante i eontratti 10 ellaprile 1929 il Comune di Minusio aveva autorizzato i predeessori della ricorrente a fornire acqua potabile nel. territorio del Comune di Minusio e aposare in suolo comunale le necessarie tuba- zioni. Col I gennaio 1936 questi eontratti vennero pero a seadenza. La ricorrente non pUD quindi dedurne nessun diritto a suo favore, in partieolare il diritto di utilizzare il suolo comunale per la rete delle sue condutture. La ricor- rente ha perD lasciato sussistere, anche dopo il I gennaio 1936, la sua rete di condutture e l'ha anzi estesa per poter fornire un maggior quantitativo di aequa potabile nel Comune di Minusio. Con decisione 5/10 febbraio 1942 il Comune di Minusio ha obbligato la riorrente a pagargli una tassa annua di 2500 fr. per l'oeupazione dei suolo pubblico e pel diritto di fornitura dell'acqua potabile. 8. - Questa deeisione fu confermata in linea di massima dalla Commissione dell'Amministrativo e precisamente in base alle seguenti disposizioni del RCM: Art. 83. - {(Le concessioni precarie e le occupazioni stradali e delle piazze sono soggette alle tasse stabilite nella Tariffa comu- nale.)} Art. 86. - {(Per eventuali concessioni non previste dalla tariffa comunale, la tassa sara determinata dalla Municipalita.)} Mentre l'art. 83 RCM parla di « eoneessioni preearie » e di « oeeupazioni stradali e delle piazze », l'art. 86 parla di Handels. und Gewerbefreiheit. N° 62. 395 « eventuali eoneessioni »). Quest'espressione eomprende (eome si pUD senz'altro ammettere e come la riorrente non contesta) anehe le « eoneessioni preearie » e le « oeeupazioni stradali e delle piazze » menzionate dall'art. 83 RCM. Ne segue ehe l'art. 86 RCM eonferisce al Municipio il diritto di fissare per le concessioni, specialmente per quelle pre- viste dall'art. 83, una tassa di concessione nella misura in eui essa non e gia stabilita dalla tariffa comunale, eie, ehe appunto e in concreto. Nulla induce a ritenere ehe gli art. 83/86 RCM si riferiseono (eome la ricorrente afferma) ai piccoli casi di oeeupazione del suolo comunaie. La coneessione si presenta sotto due forme prineipali : come la eoneessione di un'impresa pubblica e come la eoneessione di uno speciale diritto di uso d'una cosa pubblica (OTTO MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht, II ed., vol. 2, pag. 181). PUD apparire dubbio se gli art. 83/ 86 RCM abbiano in vista anche la coneessione di un'im- presa pubblica. Come risulta dal considerando decimo del presente giudizio, si tratta perD d'un punto ehe pUD restare indeciso. Ad ogni modo gli art. 83/86 intendono per con- cessione il conferimento di un uso della cosa pubblica ehe eeeda l'uso comune. L'utilizzazione del suolo comunale per una rete di condutture ehe, eome in conereto, ha una Iunghezza di parecchi ehilometri, non edel resto un « aumen- tato uso pubblico », ma un'« utilizzazione particolare » della proprieta. pubblica (HAAR, Kommentar z. ZGB, nota 23 all'art. 664, pag. 295 ; RU 75 I 14). AffineM esista una concessione a' sensi degli art. 83/86 RCM non e neces- sario ehe esista un esplicito assoggettamento del coneessionario alle condizioni di coneessione previste dal Comune. L'art. 86 RCM disciplina piuttosto la riseessione di una tassa di eoneessione appunto pel caso in cui tra il Comune e il eoneessionario non e stata raggiunta un'intesa. Al Comune di Minusio non pUD quindi essere contestato il diritto d'imporre per l'utilizzazione del suolo pubblico una tassa di eoneessione, ritenuto ehe la questione se un siffatto diritto spetta al Comune venga

giudicata in base agli art. 83/86 RCM. 396 Staatsrecht. 9. - La ricorrente fa però valere che un'applicazione degli art. 83/86 ROM è esclusa dall'art. 691 00 eventualmente dalla legge cantonale di espropriazione. a) Affermando che la questione di sapere quali pretese possano essere sollevate in concreto dal Comune di Minusio non dev'essere risolta in base agli art. 83/86 ROM, ma a stregua dell'art. 691 00, la ricorrente censura una violazione del principio della forza derogante del diritto federale, ossia muove un addebito che il Tribunale federale può sindacare in pieno. La tesi delle giurisdizioni cantonali che l'art. 691 00 non trova applicazione in concreto, appare fondata. La pretesa di posare tubazioni a dipendenza dell'art. 691 00 poggia sul diritto di vicinato (RU 51 11 161). Ma relativamente a condutture che si estendono per chilometri non esiste una pretesa fondata sulle norme di vicinato (HAAB, 1. e., art. 691/693, nota 6 pag. 474). Nell'impianto 0 nella manutenzione di una siffatta rete di condutture sul suolo comunale deve ravvisare un uso di questo suolo, per il quale è applicabile soltanto il diritto pubblico cantonale (art. 99/100 della legge ticinese d'introduzione del 00). b) Non occorre decidere se la ricorrente avrebbe potuto acquistare per via di espropriazione questo diritto d'uso. Infatti essa non ha chiesto l'espropriazione. 10. - Il Municipio di Minusio ha imposto alla ricorrente la tassa di 2500 fr. nel 1942 non solo a titolo di « occupazione del suolo », ma anche a titolo di « distribuzione d'acqua nel comune ». Qualora con l'aggiunta del secondo titolo si volesse dire che la « tassa » di 2500 fr. rappresenta in parte un compenso per l'uso del terreno comunale e in parte il compenso per il fatto che è permessa alla ricorrente la distribuzione di acqua nel territorio comunale, questa seconda parte dell'importo di 2500 fr. sarebbe inammissibile. Non potrebbe trattarsi di una tassa per un'autorizzazione di polizia del commercio. Ebbene è lecito che il legislatore cantonale assoggetti ad un'autorizzazione di polizia per motivi igienici le aziende di distribuzione d'acqua potabile e che chieda tasse a copertura delle spese (1) I Handels- und Gewerbefreiheit. N° 62. 397 derivanti da un siffatto controllo (MABT!, Handels- und Gewerbefreiheit, pag. 116 e seg.). Ma il Cantone Ticino, se assoggetta la distribuzione dell'acqua potabile all'obbligo d'un'autorizzazione e al controllo statale, non percepisce alcuna tassa per il controllo ad opera dei suoi organi (v. Decreto esecutivo 29 dicembre 1915 sugli impianti pubblici di acqua potabile). Alla ricorrente il Comune di Minusio potrebbe imporre una tassa di concessione per distribuzione d'acqua potabile, soltanto qualora esso avesse dichiarato che, conformemente all'art. 1 della legge 12 dicembre 1907 sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, la distribuzione dell'acqua potabile fa parte dei compiti del comune, e avesse affidato l'esecuzione di questo compito alla ricorrente in base ad un contratto di concessione a norma dell'art. 35 della legge. Soltanto in questo caso la ricorrente avrebbe un nuovo diritto non garantito dall'art. 31 OF : potrebbe infatti esercitare con esclusione d'ogni concorrenza un diritto spettante al Comune (cfr. MABT!, 1. e. pag. 210). Ma il Comune di Minusio non ha concluso con la ricorrente, ad ogni modo per il periodo dal 1° gennaio 1936 innanzi, un contratto di concessione a norma dell'art. 35 della citata legge, e non le ha quindi accordato per questo periodo un diritto più ampio che non sia l'utilizzazione del terreno comunale per la posa delle condutture. Soltanto per questa occupazione il Comune di Minusio può chiedere un compenso in virtù degli art. 83/86 ROM. Sarebbe invece contrario all'art. 31 OF se la ricorrente dovesse pagare anche per l'esercizio della sua attività commerciale nel Comune di Minusio che consiste appunto nella distribuzione dell'acqua potabile. Giova osservare che per il calcolo di detto compenso si dovrà tener conto da una parte del fatto che l'occupazione del suolo comunale con una rete di condutture estesa per chilometri rappresenta un uso particolare della proprietà pubblica, dal quale la S.A. Acqua potabile

trae un van- taggio di cui non godono gli altri abitanti del comune. D'altra parte, devesi tener presente che la S.A. Aequa 398 Staatsrecht. potabile adempie anche dopo il 1 gennaio 1936 un compito tale che il Comune di Minusio non avrebbe ragionevolmente potuto chiedere la soppressione della rete di distribuzione, se non avesse provveduto altrimenti alla fornitura d'acqua potabile per la popolazione. 11. - Infine devesi esaminare se l'impugnata sentenza della Commissione dell'Amministrativo abbia imposto alla riorrente un obbligo che eccede i limiti tracciati nei considerandi 8-10 del presente giudizio. La sentenza della Commissione dell'Amministrativo non è chiara. La seconda cifra del dispositivo rievoca dapprima al Comune di Minusio il diritto d'imporre alla riorrente una tassa, e quindi invita il Consiglio di Stato a decidere (cifra 3) « se ammette come giustificata la tassa applicata dell'importo di 2500 fr. dal Municipio di Minusio e alla querehata decisione del 5 febbraio 1942 ». Questa decisione municipale chiedeva però una tassa per i due titoli: « Ooccupazione del suolo e distribuzione dell'acqua nel Comune ». La Commissione dell'Amministrativo dichiara tuttavia nei considerandi della sua sentenza anche quanto segue : « La Municipalità è autorizzata a prelevare la tassa di connessione tanto per l'uno quanto per l'altro dei diritti che la società privata distributrice dell'acqua esercita nel Comune di Minusio ». Se si raffrontano tutte queste affermazioni si evince che è inesatta la tesi della riorrente, secondo cui la Commissione dell'Amministrativo non ha accordato nulla al Comune a titolo di « occupazione del suolo ». Non è però chiaro se la tassa imposta con la decisione impugnata rimanga entro i limiti tracciati nei considerandi 8-10. Data questa oscurità, si giustifica di respingere il ricorso, ma soltanto a sensi dei considerandi, ossia con l'espressa riserva che il Comune di Minusio può chiedere una sola « tassa » per l'occupazione del terreno comunale che può essere calcolata secondo le indicazioni fornite nel decimo considerando del presente giudizio. I b Bundesrechtliche Abgaben. N° 63. H. VERFAHREN PROG:EDURE Vgl. Nr. 62. - Voir n° 62. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET DISCIPLINAIRE BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL 399 63. Urteil vom 21. Dezember 1950 i. S. Eidg. Steuerverwaltung gegen Kast und Rekurskommission Appenzell A. Rh. Wehrsteuer : Die Steuerfaktoren (Einkommen, Vermögen usw.) der Ehefrau werden bei der Veranlagung denjenigen des Ehemannes zugerechnet, wenn die Ehegatten zu Beginn der Veranlagungsperiode in ungetrennter Ehe gelebt haben. Bei der Ermittlung der Gesamtsteuer ist gegebenenfalls auch vorhergehendes Einkommen der Ehefrau zu berücksichtigen. Impot pour la defense nationale: Les elements imposables chez la femme mariee (revenu, fortune etc.) s'ajoutent a ceux qui sont imposables chez le mari lorsque, au debut de la periode de taxation, les epoux ne sont pas separees de corps. Pour déterminer le total de l'impôt du, il faut aussi, le cas échéant, tenir compte du revenu perçu par la femme avant son mariage. Imposta per la difesa nazionale: I fattori imponibili della donna maritata (reddito, sostanza ecc.) sono aggiunti a quelli del marito se, all'inizio del periodo di tassazione, i coniugi non erano legalmente separati. Per il computo dell'imposta contributiva occorre tener conto anche del reddito conseguito dalla moglie prima del matrimonio. A. - Jakob Kast verheiratete sich am 19. Juni 1948. Seine Ehefrau gab ihre bisherige Erwerbstätigkeit nicht sofort, sondern erst Ende Juli 1949 auf.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.